

Bologna, 3 Agosto 2011

**Circolare n 10/11**

**Oggetto: tutela penale dell'ambiente (D.Lgs. 121 del 7/7/2011)**


Dal 16 agosto sarà vigente la tutela penale dell'ambiente, come imposto dall'Unione Europea. Il decreto in oggetto introduce la responsabilità delle persone giuridiche per i reati ambientali, attraverso 3 sostanziali novità:

- *misure di diritto penale* al codice penale, finalizzate a perseguire chi le viola con sanzioni pecuniarie e pene detentive (art. 727 bis tutela specie animali e vegetali protette ed art. 733 bis tutela habitat all'interno del sito protetto)
- *modifiche al D.Lgs. 231/01 art. 25 decies* "dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" (500 quote), art. 25 undecies "reati ambientali". Si prevedono sanzioni fino a 300 quote e 2 anni di reclusione per molte violazioni sinteticamente elencate:
  - **scarichi idrici** (acque): scarico acque reflue con sostanze pericolose; superamenti tabellari; inosservanza prescrizioni; inosservanza divieti di scarico; scarico in mare da navi ed aeromobili;
  - **rifiuti**: attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione; discarica non autorizzata; miscelazione; violazione delle regole del deposito controllato; chi inquina il suolo, il sottosuolo, le acque; trasporto conto proprio rifiuti non pericolosi senza formulario; traffico illecito di rifiuti; attività organizzare per il traffico illecito di rifiuti; falsa caratterizzazione; trasporto senza scheda movimentazione o con scheda alterata in modo fraudolento;
  - **emissioni in atmosfera**: superamento valori limite di qualità;
  - altre: commercio internazionale specie animali e vegetali; sostanze lesive dell'ozono; inquinamento da navi;
- *modifiche al Testo Unico Ambiente* (D.Lgs. 152/06 coordinato con D.Lgs. 205/10): finalizzate a perseguire chi commette più violazioni delle procedure SISTRI (art. 260bis SISTRI); esclusione dalla tenuta dei registri di carico e scarico per i cantieri (art.190); gradualità della pena per mancata iscrizione SISTRI (art. 188 bis); obbligo di dichiarazione MUD fino alla piena operatività del SISTRI; confisca del mezzo (art.260 bis).

Le sanzioni sinteticamente riportate si applicano in aggiunta a quelle previste dalle norme specifiche.

Safety Ecotechnic realizzerà seminari di aggiornamento e corsi di approfondimento su queste tematiche a partire da settembre.

Per maggiori chiarimenti sugli aspetti sopra riportati potete inviare una e-mail all'indirizzo [settore.tecnico@safetynecotechnic.it](mailto:settore.tecnico@safetynecotechnic.it) o telefonare allo 051/540312.

Il Presidente  
Ing Lorenzo Pieri  


SAFETY ECOTECHNIC SRL  
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA:  
VIALE FELSINA, 7 40139 BOLOGNA  
TELEFONO 051/540312  
FAX 051/6244014  
settore.tecnico@safetynecotechnic.it  
C.F. 04075730376  
P.IVA 00698261203  
CAPITALE SOCIALE € 45.000,00 I.V.A  
REG. SOC. TRIB. BO 57655  
C.C.I.A.A. BO 337876

Per non ricevere più le circolari Safety Ecotechnic inviare la disdetta a mezzo mail ([settore.tecnico@safetynecotechnic.it](mailto:settore.tecnico@safetynecotechnic.it)) o fax (051 6244014).